

Per l'antiriciclaggio la banca pesa le collegate

di **Ranieri Razzante***

La proposta di Testo unico sulla disciplina antiriciclaggio, elaborata dalla commissione presieduta da Pier Luigi Vigna, delinea alcune semplificazioni rispetto al decreto legislativo 231/2007. Tra le indicazioni figura il ridimensionamento del concetto di operazione «collegata» (si veda «Il Sole 24 Ore» del 10 giugno).

L'articolo 1 del decreto 231 definisce operazioni «collegate» quelle che, «pur non costituendo esecuzione di un medesimo contratto, sono tra loro connesse per il soggetto che le esegue, l'oggetto o per lo scopo cui sono dirette». Si è così voluto introdurre uno strumento di monitoraggio delle operazioni, sia su conto che fuori conto, che sarebbero sfuggite alla rilevazione negli archivi informatici o cartacei dei soggetti interessati dalla normativa antiriciclaggio.

La registrazione di operazioni, anche frazionate, compiute dalla clientela è oggi obbligatoria per quelle complessivamente superiori a 15mila euro, prescindendo se in unica soluzione o con più frazionamenti. Il concetto di "frazionata" era presente sin dalla regolamentazione del 1991, con la motivazione che l'argine alle operazioni di riciclaggio non funziona se si pone una soglia tout court,

tera circolare del 17 aprile).

Ma ogni soggetto obbligato è ancora libero di scegliere la soglia, dato che nel decreto 231, come ribadito nel Testo unico, solo la tempistica di aggregazione (i sette giorni dalla prima operazione) viene imposta, senza alcun riferimento alla soglia minima.

Se però la frazionata si riferisce al rapporto continuativo (conto corrente, mutuo, polizza assicurativa, finanziamento, consulenza eccetera), e cioè viene "aggregata" sui 15mila euro che derivano dalla sommatoria dei "parziali" su unico rapporto, sfuggivano all'attenzione dell'intermediario quelle operazioni, di qualsiasi importo, che comunque superando i 15mila euro, venissero realizzate attraverso "frazionamenti" su più rapporti.

Per ovviare a ciò la Commissione ministeriale aveva pensato che sarebbe stato utile consentire la rilevazione se, ad esempio, il soggetto operante (esecutore) su cinque conti fosse lo stesso, oppure comune fosse la natura o lo scopo delle operazioni (ad esempio, cinque operazioni di versamento, investimento, in uscita o in entrata eccetera). Ciò avrebbe comportato un adeguamento dei software di gestione degli Aui, tale da "catturare" anche queste movimentazioni.

Spesso però può capitare di non tenere in sufficiente conside-

rapporto. Le software house e i soggetti obbligati si sono allora lanciati in un'affannosa ricerca di criteri ermeneutici e operativi di adeguamento dei programmi.

Ora la modifica contenuta nella proposta di Testo unico elimina il riferimento alle "collegate" in fase di registrazione, ma lo lascia unicamente nella norma sulle "segnalazioni" di operazioni sospette.

È più logico pensare che un criterio di collegamento si possa volontariamente creare da parte di ciascuno, per facilitare la ricerca dell'operatività totale di un

LA PROPOSTA

La bozza di Testo unico semplifica gli obblighi degli intermediari che non devono più fare la registrazione

L'UTILITÀ

Non si può rinunciare al monitoraggio su operazioni dello stesso cliente su più rapporti

soggetto, al fine di monitorarne il rischio e, se del caso, procedere a segnalarlo alla Uif. La normati-

ma se questa si supera (o meglio, si elude) operando su più rapporti ovvero con più operazioni.

La soglia delle frazionate, però, non venne mai prevista dalla legge, essendo stata lasciata all'autodeterminazione degli intermediari. L'Abi ebbe il merito di proporre per prima una soglia convenzionale, che dai 3 milioni di lire passò, nel 1996, a 6 milioni, convertiti in 3.098,74 euro e non più aggiornati (tranne le precisazioni fornite dall'associazione con let-

razione gli impatti operativi di una norma. L'aggregazione delle collegate, oggi prevista dall'articolo 36, comma 2, lettera b) del decreto 231/2007, è di fatto impossibile, quantomeno in Aui. Ciò soprattutto per l'impossibilità di trovare un criterio, logico e informatico, che consenta di inserire in Archivio, che è diviso per "rapporti" e "movimenti", più operazioni riferibili alla stessa persona ma che si siano "perse" in diversi rivoli, non sussumibili e assommabili su un unico

va, così, è meno invasiva ma, al contempo, più "protettiva" per gli intermediari: il soggetto che opera su più rapporti, in un tempo il cui computo è affidato alla sensibilità e conoscenza che ne ha l'operatore, può essere un potenziale evasore della norma. Dopo la segnalazione all'Uif, starà a questa Autorità, in concorso con quelle di Polizia, scoprirlo.

** Componente della commissione del ministero dell'Economia per la redazione del Testo unico antiriciclaggio*